



originale

COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione _____ Ordinaria in _____ I° Convocazione

N° 14 del 22.06.2012OGGETTO: **Determinazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2012.**L'anno duemila dodici _____, il giorno Ventiduedel mese di Giugno, alle ore 16,30 in Sora e nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
01) TERSIGNI Ernesto-Sindaco	SI				
1) ASCIONE MASSIMO	SI		9) IULA GIACOMO	SI	
2) BARATTA FAUSTO	SI		10) LECCE ANTONIO	SI	
3) CASCHERA LINO	SI		11) MEGLIO ELVIO	SI	
4) CASCONE GIUSEPPE	SI		12) MEGLIO SALVATORE		SI
5) CORONA ANGELO	SI		13) PETRICCA ENZO	SI	
6) ANTONIO COSTANTINI CELSO	SI		14) SERAFINO PONTONE-GRAVALDI		SI
7) DE DONATIS ROBERTO		SI	15) SERAFINI PIERINO LIBERATO	SI	
8) FARINA ANTONIO		SI	16) TERSIGNI VALTER	SI	

Presenti n. 13 assenti n. 4Presiede il Dr. Giacomo IulaAssiste, con funzioni di Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia Leto

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

— Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Gli interventi dei relatori e dei Consiglieri risultano integralmente riportati sul verbale della seduta, cui fa pieno riferimento agli atti d'ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;

VISTO l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

CONSIDERATO che il citato articolo 13 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

VISTA la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

ATTESO che la detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura del 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente alla quota IMU comunale, al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011, nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

VISTO, altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

CONSIDERATI i dati messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio relativi alla consistenza delle unità immobiliari del territorio comunale di Sora, il gettito ICI anno 2010 (ultimo anno rendicontato), le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti (che per l'abitazione principale sono relative all'anno 2006 e precedenti), la normativa IMU e l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta, altresì, di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;

RITENUTO di dover determinare nella misura del 5,0 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale), nella misura del 9,5 per mille l'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;

RITENUTO di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell'entrata, categoria 1, entrate tributarie, l'importo di euro 4.500.000,00, per l'Imposta di cui trattasi;

VISTO il verbale della 1^a Commissione Consiliare Permanente del 14/06/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

MEDIANTE votazione resa nei modi e termini di legge:

PRESENTI: 13; ASTENUTI // VOTANTI: 13; FAVOREVOLI: 10;
CONTRARI: 3 (Ascione M., Baratta F., Petricca E.),

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU sperimentale), per l'anno 2012:

- 5,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 9,50 per mille, aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili;

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del loro ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) in aggiunta alla detrazione di cui alla lettera a) e limitatamente al periodo 2012 – 2013, è prevista un'ulteriore detrazione di 50 euro, fino ad un massimo di € 400,00, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) in aggiunta alla detrazione di cui alla lettera a) è prevista un'ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, che abbia un'invalidità del 100%, purché residente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) di dare atto che l'aliquota del 5,00 per mille e le detrazioni, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1) si applicano anche all'abitazione assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto l'assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 44/2012;

3) di dare atto che la detrazione di cui alla lettera a) del precedente punto 1) si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;

4) di dare atto che le aliquote e detrazioni, come sopra individuate, decorrono dal 01/01/2012;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione con le modalità di cui alla nota prot. 5343 del 06/04/2012 dello stesso Ministero.

Successivamente, con separata votazione resa nei modi e termini di legge:

PRESENTI: 13; ASTENUTI // VOTANTI: 13; FAVOREVOLI: 10;
CONTRARI: 3 (Ascione M., Baratta F., Petricca E.),

IL CONSIGLIO COMUNALE


DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. GIACOMO IULA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa LUCIA LETO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /Albo On Line

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, LI 26 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE

Sig. MARIO ZACCARDELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa LUCIA LETO

E' divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

il 26 GIU. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE